



GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE



Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Direttore del Distretto Provinciale di Chieti

g.mancinelli@artaabruzzo.it

APPLICABILITÀ

- Esclusione danno o pericolo di danno
- **Criterio finalistico:** al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, è stato utilizzato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura oqniquualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi.



Art. 256

(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la **pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda** da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti pericolosi**.



MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE, ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE

- art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ,
- Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale,
- (Art. 210 – abrogato)
- Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione,
- Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali,
- Art. 214 – attività e caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate,
- Art. 215 – autosmaltimento
- Art. 216 – operazioni di recupero





ABBANDONO DI RIFIUTI



art. 192 comma 1 – **ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO**

- «1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.»

Anche in questo caso la sanzione è prevista all'art. 256 c.1

- Attivazione del potere prescrittivo solo per **RIFIUTI NON PERICOLOSI**
- Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, di solito si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali



PRESCRIZIONE PER ABBANDONO RIFIUTI NON PERICOLOSI

CONTENUTI PRESCRIZIONI

- a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)
- b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata
- c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento
- d) Ripristino dello stato dei luoghi
- e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare

TEMPI DI ADEGUAMENTO

min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)



QUALCHE CONSIDERAZIONE

- Può essere valutata l'opportunità di richiedere il cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
- Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento



art. 192 comma 2

IMMISSIONE DI RIFIUTI NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

- «E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.»
- Si ritiene non applicabile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose



VIOLAZIONE PRESCRIZIONI



art.208 comma 11

VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

CONTENUTI PRESCRIZIONE

a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato

b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso

TEMPI DI ADEGUAMENTO

7 gg

IMPORTANTE

- Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata



ULTERIORE PRESCRIZIONE

Contenuti prescrizione

c) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)

Tempi di adeguamento

congruente con la tipologia di intervento da eseguire

MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es. casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente.
- Anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema.
- Solo quando dovesse essere possibile escludere con certezza danno o pericolo concreto e attuale di danno, l'unica prescrizione possibile è la sospensione dell'attività.
- Generalmente si ritengono tali violazioni **non prescrittibili** e le attività esercite da sospendere, fino all'autorizzazione da parte dell'AC.



comma 1 - ART. 257 (BONIFICA DEI SITI)

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la **pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda** da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (comunicazione del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito). il trasgressore è punito con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda** da mille euro a ventiseimila euro.





comma 1 - ART. 257 (BONIFICA DEI SITI)

- Si ritiene non applicabile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
- Anche il SNPA non ha previsto queste tipologie di contravvenzioni



ART. 261-bis (SANZIONI)

- Commi 9, 10 e 11

Prevedono pena disgiunta per fattispecie relative a impianti di incenerimento e coincenerimento

In ARTA non si sono mai presentati casi e pertanto non sono state previste prescrizioni «standard»



CONTRAVVENZIONI POCO FREQUENTI

- comma 9 – professionista che attesta fatti non corrispondenti al vero per impianti di coincenerimento
- comma 10 – messa in esercizio di impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato in assenza della verifica
- comma 11 – inosservanza delle prescrizioni in impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento.

